

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI****IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.7.2020;

visto il p.d.r. depositato dal Professionista Delegato il 15.3.2020;

esaminate le contestazioni depositate dal CREDITORE INTERVENUTO;

ritenuto che le contestazioni svolte dal creditore intervenuto risultano fondate;

rilevato che nella procedura esecutiva in epigrafe indicata sono intervenuti SOCIETÀ, con atti di intervento del 9.10.2015 e del 19.12.2016 per un credito complessivo di € 567.068,72, nonché CREDITORE, con atto di intervento del 10.2.2016 per un credito complessivo di € 116.420,58;

rilevato che il credito di SOCIETÀ non è assistito da alcuna garanzia, mentre quello di CREDITORE risulta assistito da ipoteca giudiziale iscritta in data 8.4.2014, in virtù del titolo esecutivo sotteso all'atto di intervento nella procedura esecutiva;

rilevato che, nella predisposizione del piano di riparto e conseguente distribuzione della somma ricavata, la norma cardine da tenere a mente è l'art. 2916 c.c., che sancisce l'inefficacia dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento;

ritenuto, tuttavia, che la tale regola sia da ritenere applicabile al solo concorso tra creditore procedente e intervenuto, e non anche al concorso tra creditori intervenuti, nel quale prevale comunque la pretesa creditoria assistita da causa legittima di prelazione ai sensi dell'art. 2741 c.c.;

ritenuto, pertanto, che nella graduazione dei creditori ai fini del riparto delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, dopo il creditore procedente, tra i creditori intervenuti debba essere prima soddisfatto il credito assistito da garanzia, e cioè quello vantato da CREDITORE, che prevale rispetto al credito chirografario vantato da SOCIETÀ, irrilevante essendo, nella graduazione del credito, la circostanza per la quale il creditore ipotecario sia intervenuto successivamente a quello chirografario;

ritenuto, conseguentemente, che il progetto di distribuzione va approvato, con le seguenti modifiche:

- assegnazione in favore del CREDITORE PROCEDENTE, a titolo di spese di giustizia ex art. 2770 c.c., della somma di € 3.052,33;
- assegnazione al predetto creditore procedente, a integrale soddisfacimento del credito, della somma di € 14.791,04 (piuttosto che della somma di € 1.589,04);
- assegnazione al CREDITORE INTERVENUTO ipotecario, a parziale soddisfacimento del credito, della somma di € 60.236,88 (anziché di € 12.507,34);

visto l'art. 512 c.p.c.,

P.Q.M.

Ordinanza, Tribunale di Agrigento, Giudice Rosanna Musumeci, del 26 agosto 2020

accoglie le contestazioni formulate dal CREDITORE INTERVENUTO e, per l'effetto, modifica il progetto di distribuzione, disponendo l'assegnazione al creditore procedente della complessiva somma di € 17.843,37 e al CREDITORE INTERVENUTO della complessiva somma di € 60.236,88;

Ordina il pagamento delle somme, autorizzando il professionista delegato all'emissione dei mandati di pagamento.

Dichiara esaurita la procedura esecutiva.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Agrigento, 26 agosto 2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Rossana Musumeci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*